

vare di avere esercitato in nome altrui il potere di fatto sulla cosa, estrinsecantesi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Tale prova — prosegue la Corte richiamando alcuni precedenti (n. 1299/1998; n. 2111/1994; n. 10606/1991) — «può ritenersi acquisita con la dimostrazione dell'esistenza del titolo, posto a base della detenzione allegata».

Ora, a parte l'evidente contraddizione con quanto prima affermato, poiché la detenzione (di fatto) — di cui discute la Corte — veniva collegata ad un titolo non idoneo mentre di tale qualifica non c'è più cenno, si dimentica che l'attività del detentore corrisponde a quella prevista nel titolo e la dimostrazione del titolo non può in alcun modo servire a provare «l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale». Né la tesi sostenuta dalla Cassazione trova alcun fondamento nel richiamato articolo 1168 c.c. Il comma 1 di tale articolo, infatti, disciplina l'azione di reintegrazione a favore del possessore, cioè, in base a quanto risulta dagli articoli sopra richiamati, a tutela di chi ha esercitato un potere di fatto. Il comma 2 concede la suddetta azione anche al detentore — tranne il caso che la detenzione sia dovuta a motivi di servizio o di ospitalità — ma da ciò non può dedursi che la detenzione sia presa in considerazione quale potere di fatto, poiché — in mancanza di alcuna base normativa in tal senso — deve farsi riferimento alla detenzione disciplinata nelle norme precedenti, cioè ad una situazione di diritto in quanto derivante da un titolo.

Inevitabilmente errata anche l'ulteriore affermazione secondo cui il titolo «esplicita il modo in cui la cosa è pervenuta nella disponibilità materiale del detentore, nonché la misura del potere di fatto esercitato dal medesimo». Il titolo — a ben vedere — indica invece il modo in cui la cosa è pervenuta nella disponibilità giuridica del detentore, e tale disponibilità giuridica — in base all'art. 1141 c.c. — si trasforma in disponibilità materiale nel caso di mutamento della detenzione in possesso. Ma nella fattispecie da ultimo indicata non si configura una detenzione di fatto, poiché la detenzione (situazione di diritto) viene meno e ad essa si sostituisce il possesso.

Alla luce di quanto esposto risulta del tutto infondata ed arbitraria l'affermazione conclusiva — decisiva per l'accoglimento del ricorso — secondo cui «la prova dell'esistenza del titolo di detenzione [...] non può essere intesa anche come prova d'esistenza di un titolo valido ed efficace, che involge non già la questione in ordine al potere di fatto sulla cosa, qual è la detenzione, tutelata dall'art. 1168 c.c., bensì una questione contrattuale in ordine al diritto di detenere la cosa, che esula dal giudizio possessorio». Come si è visto, dall'art. 1168 c.c. non può trarsi alcun argomento a favore della tesi che configura la detenzione quale potere di fatto sulla cosa, poiché la norma, al comma 1, prevede l'azione di reintegrazione a favore di chi esercita il potere di fatto, cioè il possessore, e nel secondo comma la concede altresì «a chi ha la detenzione della cosa».

In definitiva, la detenzione non può essere arbitrariamente duplicata: la legge estende la tutela possessoria

ad una situazione di diritto, la detenzione, come avviene nel caso della proprietà. Pertanto, non può sostenersi che la prova dell'esistenza di un titolo valido ed efficace sia necessaria soltanto per le questioni contrattuali, e giungere invece alla conclusione secondo cui «ai fini di tutela del relativo potere di fatto sulla cosa», rilevando «il fatto storico della detenzione», la prova dell'esistenza del titolo può essere data con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni.

A prescindere, infatti, da quanto osservato circa la tutela del «potere di fatto» del detentore, non si vede da quale norma la Corte tragga la regola probatoria peculiare per il giudizio in esame. Se la legge non richiede la prova scritta, il titolo, cioè il contratto, può essere provato anche utilizzando altri mezzi di prova, e di conseguenza anche mediante prova testimoniale e presunzioni, ma — ribadiamo — il suddetto regime probatorio non può essere considerato, come avviene nel caso in esame, una attenuazione del rigore probatorio per dimostrare il titolo della detenzione nel giudizio possessorio.

La soluzione adottata dalla Corte non sembra condivisibile neanche tenendo conto di altre fattispecie in cui la giurisprudenza configura una «detenzione di fatto». Si fa riferimento alle ipotesi in cui il rapporto nasce come detenzione ma la disponibilità del bene, basata inizialmente su un diritto, perdura in capo allo stesso soggetto (l'iniziale detentore) nonostante il titolo non giustifichi più il perdurare del rapporto. Si pensi al caso del locatario che continua a godere il bene nonostante la scadenza del contratto. In tali casi, in cui si configura una fattispecie di inadempimento, in mancanza di un'opposizione nei confronti del locatore o di un titolo proveniente da un terzo, non ricorre la fattispecie della interservazione e quindi non si configura il possesso: il rapporto con il bene non è più basato sul titolo e la disponibilità del bene viene indicata dalla giurisprudenza come detenzione di fatto³. Il soggetto che intende agire con le azioni possessorie deve comunque fornire la prova del possesso o della detenzione, eventualmente poi trasformata in «detenzione di fatto», ma non può limitarsi a far valere quest'ultima senza fornire la prova della sua origine.

SALVATORE PATTI

DISABILI

TRIBUNALE TARANTO, SEZIONE MARTINA FRANCA, 4 giugno 2009, n. 290 (ordinanza) — CALABRESE *Giudice unico* — Castellana (avv.ti Tucci, Giacobelli) - Ministero della giustizia (Avv. Gen. Stato).

Invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili — Disabili — Esame di avvocato — Discriminazione indiretta — Danni non patrimoniali — Risarcibilità (L. 1° marzo 2006, n. 67, art. 3).

Invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili — Disabili — Esame di avvocato — Discrimina-

³ In argomento v. SCARANO, *Commento a Cass.*, 27 gennaio 2009, n. 1952, in *Famiglia, persone e successioni*, 2009, 658.


zione indiretta — Danni non patrimoniali — Risarcibilità (L. 1° marzo 2006, n. 67, art. 3).

Invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili — Disabili — Esame di avvocato — Discriminazione indiretta — Danni non patrimoniali — Risarcibilità (L. 1° marzo 2006, n. 67, art. 3).

Costituisce attività di discriminazione indiretta, da parte della Commissione preposta alla prova scritta dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, nei confronti di un candidato tetraplegico, la fornitura di un codice cartaceo con due ore di ritardo rispetto alla dettatura della traccia della prova scritta; costituisce, altresì, attività di discriminazione indiretta il mettere a disposizione del candidato tetraplegico un tavolo risultato inadeguato sia a fare da supporto al proprio personal computer, sia ad ospitare agevolmente la sedia a rotelle (1).

La condizione di un candidato, invalido al 100% ed impossibilitato alla deambulazione, certificata nella domanda di ammissione all'esame, impone alla Commissione l'obbligo di informarsi delle concrete necessità del candidato medesimo (2).

Gli atti di discriminazione indiretta nei confronti del disabile sono fonte di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, sofferto dal candidato (3).

 **Omissis.** — Ritenuto, infatti, che solo determinati aspetti dell'organizzazione della sessione di esami 2006 per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, tenutasi presso la Corte d'Appello di Lecce, si sono concretizzati in atti di discriminazione indiretta nei confronti del ricorrente, in quanto lo hanno posto in una situazione di svantaggio rispetto agli altri candidati, a causa di inefficienza organizzativa evitabile;

rilevato, in particolare, che non si condivide il carattere discriminatorio, come dedotto dal ricorrente:

A) della lettera raccomandata (prot. n. 8665) del 5.12.06 con la quale la sottocommissione di esami di Avvocato della Corte di Appello di Lecce rigettava gli ausili richiesti nella domanda di ammissione alle prove scritte, come consentito dall'art. 7 del Decreto del Ministero della Giustizia del 26.6.06 e dell'art. 20 della L. n. 104/92;

B) del verbale redatto il giorno 12.12.06 dalla Sottocommissione di esame di Avvocato, presieduta dall'avv. Giangiacinto Caiaffa, presso la Corte di Appello di Lecce, con la quale la predetta sottocommissione decideva la rimozione del software di consultazione dei codici e leggi "Juris Data";

C) dell'intera organizzazione della sessione d'esame, sussistendo tale carattere solo in relazione alla tardiva consegna del codice cartaceo, alla inadeguata postazione logistica ed alla mancata assistenza delle forze dell'Ordine all'ingresso della sede di esame;

ritenuto, infatti,

in relazione al punto A) che:

— dei tre ausili richiesti dal Castellana, nella lettera A.R. pervenuta alla Commissione predetta il 14.11.06 (all. 3), consistenti rispettivamente nell'utilizzo del proprio Personal Computer dotato di un software di dettatura vocale personalizzato, nell'assistenza personale del proprio accompagnatore e nella possibilità di usufruire di un tempo aggiuntivo di un'ora e 30 minuti, rispetto al tempo previsto in via generale, soltanto il secondo non è stato concesso;

— l'utilizzo del proprio PC, invero, sebbene formalmente negato con il provvedimento della Commissione del 30.11.06 (all. 5), trasmesso con raccomandata (prot. n. 8665) del 5.12.06, di fatto veniva concesso. Tale nuova decisione, seppure non comunicata per iscritto al Castellana, veniva telefonicamente comunicata prima dello svolgimento degli esami allo stesso dalla Segretaria della Sottocommissione de-

gli Esami, d.ssa D'Urso in data 6.12.06 (come confermato dalla stessa all'udienza del 12.2.08), nonché verbalmente confermata sia dalla predetta d.ssa D'Urso che dal presidente della Sottocommissione Avv. Caraffa all'avv. Giuseppe Fischetti, che aveva seguito il Castellana nella pratica forense;

— con decreto del 7.12.06 il Presidente della Corte di Appello di Lecce designava a prestare ausilio al Castellana, per le necessità legate alla sua condizione di disabile, il sig. Stea Carlo, operatore giudiziario BI presso la Corte d'Appello di Lecce; dalla deposizione testimoniale dello stesso e da quella di Castellana Nicola, fratello del ricorrente, è emerso come ogniqualvolta il Castellana avesse avuto bisogno di lasciare l'aula per andare alla toilette (in proposito, si evidenzia, incidentalmente che la sede degli esami era provvista di servizi igienici per disabili), o per mangiare o per assumere farmaci, il tutor Stea Carlo contattava telefonicamente il fratello Castellana Nicola, al quale veniva consentito di accedere nella sede di esame e di prestare personalmente ausilio al ricorrente. Pertanto, non appare discriminatoria la scelta di designare quale tutor per l'espletamento dell'esame l'operatore giudiziario predetto (il quale aveva anche il precipuo compito di trascrivere manualmente le tracce ed il parere di diritto civile, al fine di rendere il compito del Castellana non riconoscibile rispetto a quello degli altri candidati), se, comunque venne consentito al fratello del ricorrente di accedere nella sede di esame e di sostenerlo nella soddisfazione delle altre esigenze strettamente personali;

— la scelta discrezionale di nominare una persona diversa da quella richiesta dal Castellana nella sua domanda del 14.11.06 non può dichiararsi discriminatoria, se, comunque, nei fatti, è stata consentita anche l'assistenza del fratello, seppure in diversi ambiti e se, soprattutto, la stessa non è stata fonte di svantaggio nei riguardi del Castellana. In proposito, infatti, non si condivide affatto il giudizio di inadeguatezza del sig. Stea, dichiarato come non aduso all'uso del codice commentato, in quanto le modalità ed i criteri di consultazione dello stesso dovevano comunque provenire dal Castellana, dovendo, invece, lo Stea prestarsi ad un pronto e sollecito sfogliare del codice, come del resto lo stesso ha riferito (ed essendo altre le difficoltà pratiche del Castellana, come in seguito riportate);

in relazione al punto B) che:

— successivamente alle rassicurazioni (anche se solo verbali) della Sottocommissione circa il concesso utilizzo del proprio Personal Computer, in data 7.12.06 il ricorrente inviava al Presidente della Commissione una lettera via fax (all. 6), con la quale, oltre ad insistere nella richiesta di essere assistito dal proprio fratello Nicola, al solo scopo di adempiere alle esigenze strettamente personali correlate alla propria condizione di disabilità (situazione poi, nei fatti, realizzata), dichiara altresì: "Ribadisco inoltre la necessità dell'utilizzo del mio PC portatile in quanto lo stesso è dotato di apposito sistema di dettatura vocale, appositamente tarato con la mia voce. Inoltre lo stesso è indispensabile per me, in quanto necessario ai fini della consultazione dei codici e delle leggi vigenti, nonché della giurisprudenza di merito. Il detto PC potrà essere visionato, prima dell'esame, da tecnici vostri incaricati per riscontrare l'assenza di materiale non consentito".

— nonostante ciò, il Castellana si presentava a sostenere l'esame il 12.12.06 con materiale non consentito, in quanto il software ivi installato comprendeva, oltre ai codici, alla legislazione ed alla giurisprudenza, anche la dottrina, come verificato dal tecnico Cisia Leggio Tommaso, sentito anche come teste; come dallo stesso riferito, fu richiesto dal presidente di verificare la possibilità di disinstallare solo il software contenente la dottrina, ma tale operazione non fu tecnicamente possibile, come riferito sempre dal teste Leggio, e ne derivò la decisione della Commissione di disinstallare l'intero software e di dotare il candidato di un codice civile commentato cartaceo;

— indubbie sono le immani difficoltà che il ricorrente avrebbe incontrato nell'utilizzo del codice cartaceo, in quanto lo stesso, tetraplegico, non era assolutamente in grado di utilizzare le mani per consultare il codice, dovendosi affidate

esclusivamente all'ausilio del *tutor*, con tutte le difficoltà di concentrazione che può comportare tale modalità di lavoro che non è affetto agevole per lo stesso, ma di tanto non può ritenersi responsabile la Sottocommissione di esame in quanto è stato lo stesso ricorrente a notificarla che si sarebbe presentato con il proprio P.C. dotato esclusivamente di materiali consentiti, né può imputarsi alla predetta sottocommissione di non aver reso possibile la disinstallazione dei dati informatici contenenti la dottrina, perché tale operazione, oltre ad essere impossibile da realizzare il giorno stesso dell'esame (nella sessione successiva, infatti, il Castellana, vi riusciva a mezzo di un proprio tecnico appositamente e preventivamente incaricato), era esigibile in capo al candidato, al quale le norme di partecipazione alla sessione di esame (peraltro segnalate che nella lettera di ammissione agli esami del 29.11.06 (all. 5)) erano ben note e che lo stesso dichiarava di aver osservato dichiarando che il proprio P.C. non conteneva materiale non consentito;

— né può ritenersi discriminatoria la decisione della Sottocommissione di non consentire, come nella contingenza della situazione richiesto dallo stesso ricorrente, che il *software* non venisse disinstallato, designando un commissario alla piena ed esclusiva vigilanza del candidato Castellana, nel corretto utilizzo delle banche dati consentite, in quanto tale attività non poteva ritenersi esigibile per il rilevante numero dei candidati da controllare, né poteva essere delegata al *tutor* spettando il controllo esclusivamente ai commissari; in relazione al punto C) che

— per tutte le considerazioni già svolte non può considerarsi discriminatoria l'intera organizzazione della sessione d'esame, ma, a parere del giudicante, esclusivamente taluni aspetti, pure denunciati dal ricorrente ed emersi nell'istruttoria, quali, segnatamente, la ritardata consegna del codice cartaceo, l'inadeguata postazione del candidato e la mancata assistenza delle forze dell'ordine all'ingresso della sede di esame;

— appare ragionevole, infatti, ritenere che, quantunque la decisione di dotare il candidato di uno strumento di lavoro difficile come il codice cartaceo fosse, in conclusiva, pur sempre ricollegabile causalmente al comportamento poco attento del ricorrente (presentatosi a sostenere l'esame con materiale non consentito, nella convinzione di poter essere a tanto autorizzato, in quanto vigilato), inaccettabile è, una volta assunta tale decisione dalla sottocommissione, che il codice sia stato messo a disposizione del candidato quasi due ore dopo la dettatura della traccia del parere di diritto civile (circostanza confermata sia dal *tutor* Stea che dal fratello Castellana Nicola). Infatti, tale ritardo, oltre ad azzerare quasi del tutto il tempo aggiuntivo concesso, ha incisivamente influito nella prestazione del candidato, impedendogli di lavorare come gli altri nelle due ore immediatamente successive alla dettatura delle tracce, avvenuta già alle 11,30, ed in particolare, nella parte della giornata in cui senza dubbio erano presenti le migliori energie intellettive e fisiche di ciascun candidato (è noto, infatti, come tali sessioni di esami siano anche una prova di elevato sforzo fisico e psichico); né tale aspetto può essere eliso dalla (pur apprezzabile) disponibilità del Presidente a concedere ulteriore tempo, dal momento che quando alle h 19,30 il ricorrente, non essendo riuscito a terminare il parere, decideva di abbandonare la sessione di esame era in stato di prostrazione fisica e psicologica da non essere in grado di continuare;


— come emerso dall'istruttoria, il tavolo messo a disposizione del Castellana si rivelava alquanto inadeguato a fare da

supporto al proprio P.C., oltre che ad ospitare agevolmente la sedia a rotelle, in quanto troppo basso; il piano di lavoro, anche se in modo precario, fu reso più alto, appoggiando sul tavolo libri ed oggetti di supporto, fortunatamente nella disponibilità del fratello Nicola. Anche in tal caso, sebbene il candidato non avesse specificato di avere bisogno di un tavolo ben più alto della norma, la condizione di invalido al 100% impossibilitato alla deambulazione, certificata nella domanda di ammissione, poteva indurre anche la Sottocommissione ad informarsi delle concrete necessità del candidato (del resto diversi sono stati i contatti prima degli esami), l'inadeguata postazione riservata al Castellana si rivelava penalizzante anche per l'utilizzo del codice cartaceo, il quale comunque rimaneva lontano dalla diretta visuale del ricorrente, rendendosi molto difficoltosa la lettura dello stesso;

— infine, anche la mancanza di forze dell'ordine che consentisse un agevole e prioritario ingresso al Castellana, ha costituito un comportamento di discriminazione indiretta per la difficoltà fisica che può costituire per un disabile l'attesa per l'ingresso, in fila come gli altri, e ciò, nonostante i pregressi accordi con la segreteria d.ssa D'Urso;

rilevato, infine, che per tutte le considerazioni svolte, il ricorso può trovare solo un parziale accoglimento e che, per gli atti di discriminazione indiretta accertati, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto, il quale va equitativamente quantificato in euro 4.000,00, tenuto conto della loro inevitabile, seppure non affatto esclusiva, incidenza nel mancato svolgimento della prova d'esame e nella conseguente perdita di *chance* derivatane, nonché del conseguente stato di depressione derivatone (documentato anche dalla certificazione medica in atti del 18.1.07) e delle spese affrontate per il soggiorno in Lecce;

considerato che l'accoglimento solo parziale del ricorso (e il mancato riconoscimento del carattere discriminatorio degli atti e comportamenti, ritenuti dal ricorrente più gravi) induce a non disporre la richiesta pubblicazione del presente provvedimento ed a compensare le spese processuali, come liquidate in dispositivo, per i due terzi delle stesse. — *Omissis*.

 (1-3) La vicenda oggetto del giudizio deciso dal Tribunale di Taranto — Sez. Martina Franca — ha avuto come protagonista involontario un giovane laureato in giurisprudenza, tetraplegico con un'invalidità del 100%, che, espletato il biennio di pratica forense, nel 2006 si accingeva a sostenere, presso la Corte d'appello di Lecce, l'esame di Stato per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

La decisione in commento offre lo spunto per una serie di riflessioni in merito all'applicazione degli strumenti che il legislatore ha previsto a tutela delle persone che sono vittime di discriminazioni a causa della loro disabilità¹.

La tutela dei soggetti disabili ha avuto, nel corso degli anni, una progressiva evoluzione. Gli interventi normativi sono consistiti inizialmente nel predisporre forme di collocamento obbligatorio per gli invalidi² e successivamente si sono diretti nell'apprestare forme di tutela di tipo assistenziale in favore di detti soggetti con una legislazione tesa a riconoscere benefici economi-

¹ La tutela per le persone con disabilità ha, nel nostro Paese, i suoi riferimenti essenziali nel dettato degli artt. 2, 3 e 38 Cost. Infatti, il diritto all'integrazione sociale della persona handicappata, altro non è che «l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà» previsti dall'art. 2 Cost.; mentre l'intervento dello Stato per la liberazione dal bisogno corrisponde ad un interesse della collettività (art. 3, comma 2, Cost.) e così l'art. 38 Cost. si preoccupa di garantire un'adeguata tutela non solo ai

lavoratori, ma anche ai cittadini che ritrovino in condizioni di bisogno.

² La prima legge sul collocamento obbligatorio fu la L. 5 ottobre 1962, n. 1539, "Provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili". Successivamente intervenne la L. 2 aprile 1968, n. 482, "Disciplina generale delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private" rivolta a tutti i soggetti che potevano essere in difficoltà nella competizione sul

ci³, sino a giungere alla L. 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»⁴. Con questa legge si insiste sulla necessità di rimuovere le situazioni invalidanti e predisporre interventi che evitino processi di emarginazione così garantendo il pieno rispetto della persona e della dignità umana⁵.

La legislazione in materia è stata condizionata in larga misura dalla condivisione di principi affermatasi a livello internazionale ed universalmente riconosciuti, oltre che dalle indicazioni, anche vincolanti, provenienti dall'Unione Europea⁶.

L'anno 2007, poi, rappresenta certamente una tappa storica fondamentale per la tutela dei diritti dei disabili. Infatti, l'Unione Europea ha ufficialmente dichia-

rato il 2007 «anno europeo delle pari opportunità per tutti»⁷, che rappresenta un indubbio passo avanti per l'affermazione ed il riconoscimento a livello europeo del principio di non discriminazione. Mentre, sul piano internazionale, il 30 marzo 2007 è stata aperta alla ratifica la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità⁸, adottata il 13 dicembre 2006 durante la sessantunesima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. L'Italia ha ratificato la Convenzione ONU e il Protocollo opzionale con la L. 3 marzo 2009, n. 18⁹.

In questo contesto normativo si inserisce la L. 1° marzo 2006, n. 67, di soli 4 articoli, recante «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni»¹⁰. Per espressa previsione

mercato del lavoro a causa di compromissione delle loro condizioni fisiche.

³ L. 30 marzo 1971, n. 118, «Conversione in legge del Decreto-Legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili». V. RICCI, *L'inserimento lavorativo dei disabili — Attualità e tendenze*, in *Riv. It. medicina legale*, 1997, II, 343: «Con la legge n. 118/1971, l'attenzione del legislatore nei confronti del collocamento obbligatorio per gli invalidi civili diminuì sensibilmente, prevalendo, sin nelle indicazioni valutative, impostate sulla riduzione della capacità lavorativa, la finalità di far prevalere, quali strumenti di tutela, i tradizionali meccanismi di compensazione economica già consolidati in ambito previdenziale (assegni e pensioni)».

⁴ La finalità della disciplina è garantire «il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e di promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società»; prevenire e rimuovere «le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali» e predisporre «interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata» (art. 1).

⁵ Secondo BRUZZONE, in *Dir. rel. ind.*, 2000, I, 85, «per la prima volta sul piano legislativo si è posta al centro la persona nella sua globalità, indipendentemente dallo stato e dal tipo di *handicap* in cui si trova, con un approccio innovativo che considera le persone disabili nel suo sviluppo unitario dalla nascita, alla presenza in famiglia, nella scuola, nel lavoro e nel tempo libero»: *Disabilità e lavoro: legislazioni a confronto*.

⁶ Infatti, l'obiettivo di reprimere le discriminazioni — anche quelle fondate sull'*handicap* — è presente in ambito comunitario all'art. 13 del Trattato CE. L'art. 13 del Trattato istitutivo della Comunità europea, così come modificato dal Titolo II del Trattato di Maastricht, nel testo aggiornato a seguito della ratifica del Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, avvenuto con L. 16 giugno 1998, n. 209, dispone: «Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli *handicap*, l'età o le tendenze sessuali». Dunque, il diritto comunitario, ed in particolare il citato art. 13 del Trattato, è stato alla base di alcune fondamentali disposizioni normative di diritto interno dirette a reprimere le discriminazioni fondate sull'*handicap*: si pensi alla direttiva 27 novembre 2000, 2000/78/CE, questa attuata nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 216/2003 che pone norme di tutela per la repressione delle discriminazioni fondate, tra l'altro, sull'*handicap* nel mondo del lavoro. L'impegno dell'Unione europea, di recente, è stato fermamente ribadito: la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

(adottata a Nizza nel dicembre 2000 ed entrata in vigore nel 2001), all'art. 26, posto all'interno del capo III («Uguaglianza»), stabilisce che «l'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità». Infine, preme osservare che l'art. 6 del recente Trattato di Lisbona del 13 novembre 2007, già ratificato dall'Italia con L. 2 agosto 2008, n. 130, attribuisce alla Carta di Nizza lo stesso valore giuridico dei Trattati.

⁷ Decisione n. 771/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006. I «considerando» della decisione richiamano le varie fonti comunitarie che fanno della non discriminazione un «principio fondamentale dell'Unione europea». Tra le fonti citate, una menzione particolare spetta alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che all'art. 21 sancisce il divieto di ogni forma di discriminazione fondata «sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli *handicap*, l'età o le tendenze sessuali».

⁸ La Convenzione è particolarmente importante in quanto costituisce un punto di approdo frutto di cooperazione tra i Governi e la società civile. Riguardo al contenuto della Convenzione, essa riconosce e garantisce il diritto delle persone con disabilità a godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di uguaglianza rispetto agli altri individui; riconosce, inoltre, «l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità in ogni Paese, in particolare nei Paesi in via di sviluppo» [Preambolo, lett. l); cfr. anche *sub* artt. 32, 37 e 38].

⁹ Con la stessa legge è stato istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. È previsto che l'Osservatorio, presieduto dal ministro e composto da non più di quaranta persone, duri in carica tre anni. Tre mesi prima della scadenza, esso deve presentare al ministro una relazione sull'attività svolta. Il ministro trasmetterà la relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in tale sede, vagliata la perdurante utilità dell'organismo, potrà esserne disposta (con decreto del presidente del consiglio, su proposta del ministro) la proroga della durata, per un periodo, in ogni caso, non superiore a tre anni.

¹⁰ L. 1° marzo 2006, n. 67, art. 2 — Nozione di discriminazione «1. [omissis]. 2. Si ha discriminazione diretta quando, per religione, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga. 3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone. 4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comport-

del suo art. 1, comma 1, la legge citata si propone di «promuovere la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità»¹¹, al fine di garantire ai medesimi soggetti disabili «il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali».

L'art. 3 rappresenta la parte di maggior rilievo della legge, in quanto detta la disciplina positiva per la tutelabilità in concreto delle situazioni lese; e lo fa attraverso un rinvio selettivo all'art. 44, commi da 1 a 6, e 8 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni¹².

Non è questa la sede per approfondire i diversi, e pur rilevanti, aspetti processuali della disciplina¹³, per cui ci si limita a rilevare che l'art. 3, se provata la discriminazione, riconosce al giudice il potere-dovere di «provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale¹⁴», nonché di ordinare «la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente»; al giudice, inoltre, è conferito il potere di adottare «ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate».

Infine, è prevista all'ultimo comma dell'art. 3 la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.

Il provvedimento finale del procedimento *de quo* è, per espressa previsione legislativa, un'ordinanza; tuttavia, nonostante il *nomen*, tale provvedimento ha contenuto decisorio di sentenza¹⁵.

Se si considera, inoltre, che il provvedimento che accoglie il ricorso è provvisoriamente esecutivo, ai sensi dell'art. 44, comma 4, del T.U. sull'immigrazione, può certamente ritenersi che la tutela accordata con la legge n. 67/2006 è quantomai completa ed effettiva e si estrinseca in provvedimenti aventi contenuto sia inibitorio, sia risarcitorio.

Senza soffermarsi oltre sugli aspetti della disciplina, è opportuno esaminare le decisioni rese dal Tribunale di Taranto — Sez. Martina Franca — con le due ordinanze del 2007 e del 2009.

Condivisibili per quanto riguarda il merito, le decisioni in commento costituiscono un esempio di come, al di là delle questioni, pur pertinenti, prospettate in dottrina, nella prassi applicativa delle Corti territoriali la legge n. 67/2006 trovi applicazione e si riveli efficace¹⁶.

Infatti, proposto il ricorso successivamente alla sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della pro-

tamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti».

¹¹ Ai fini della definizione del Disabile la legge n. 67/2006 rinvia all'art. 3 della legge n. 104/1992: «(Soggetti aventi diritto). 1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. [omissis]».

¹² Nelle stesse forme trovano tutela le ipotesi di discriminazione per motivi di razza ed etnia di cui al D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215, e di discriminazione in materia di occupazione e condizioni di lavoro di cui al D. Lgs. n. 216/2003, cit. Tale procedimento può, allora, «assolvere senz'altro la funzione di modello di riferimento privilegiato per la tutela contro ogni forma di discriminazione prevista nei diversi settori del nostro ordinamento giuridico». Così VIRGADAMO, *Tutela risarcitoria del danno non patrimoniale patito dai disabili: dalle barriere architettoniche alla L. n. 67 del 2006*, in *Giust. Civ.*, 2007, VII-VIII, 263.

¹³ Per un approfondimento v., tra gli altri, BARUFFI, *Le nuove norme sulla tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2007, I, 113, ovvero, CRAPANZANO, *La tutela giudiziaria dei disabili*, Matelica, 2007.

¹⁴ Sul punto è appena il caso di rilevare che quella in commento rappresenta un'ipotesi tipica di risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c., in quanto espressamente prevista dalla legge. Restano tuttavia incerti, nonostante gli sforzi della giurisprudenza più recente, gli esatti confini del danno non patrimoniale. Negli ultimi tempi, infatti, nel tenta-

tivo di dare un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. vi è stata una frenetica produzione giurisprudenziale di principi ed orientamenti spesso contraddittori tra loro, che non sempre sono in grado di risolvere i problemi dell'interprete. Il riferimento, in particolare, va alla recente pronuncia delle Sezioni unite (Cass., Sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, in *Il Civilista*, 2009, I, 29), che contraddice palesemente se stessa (Id., Sez. un., 24 marzo 2006, n. 6572, in *Giur. It.*, 2006, XI, 2042), alle quali si rimanda per un approfondimento delle questioni. Per un *excursus* sintetico ed esaustivo sugli orientamenti di dottrina e giurisprudenza in materia di danno non patrimoniale antecedente alla pronuncia n. 26972, v. CARINGELLA-GAROFOLI-ROVAGNOLI, *Giurisprudenza civile 2006*, Milano, 2007.

¹⁵ Secondo SILVESTRI, *Codice delle pari opportunità e tutela discriminatoria*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 2007, III, 853, «con un sussulto di attenzione per il linguaggio utilizzato, si è evitato ogni riferimento alla sentenza come forma del provvedimento pronunciato in accoglimento del ricorso individuale, ma ciò non basta a fugare i dubbi sulla natura e gli effetti del provvedimento stesso». Adesivamente, R. MARUFFI, *Le nuove norme sulla tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2007, I, 123. Secondo CRAPANZANO, *op. cit.*, «il legislatore ancora una volta ha preferito procedure rapide e sommarie rispetto ad altre procedure meno rapide, ma che sarebbero state più appropriate rispetto all'argomento trattato». Generalizzato è, comunque, in dottrina l'auspicio di un intervento legislativo che chiarisca taluni aspetti controversi della disciplina.

¹⁶ Di contrario avviso sono alcuni Autori, che criticano sotto diversi profili l'efficacia dello strumento giurisdizionale previsto dalla legge n. 67/2007. In senso critico, è stato osservato (SILVESTRI, *op. cit.*) che «si tratta di una tutela ridondante dal punto di vista delle azioni esperibili, ma del tutto carente sul piano della effettività: le diverse soluzioni adottate in rapporto ai vari tipi di discriminazione ipotizzabili denotano l'assenza di una visione d'insieme del problema di come assicurare con adeguati strumenti processuali il rispetto del principio della parità di trattamento. [...] È auspicabile che l'intera struttura della tutela antidiscriminatoria venga ripensata in chiave di semplificazione ed armonizzazione delle norme vigenti, nella prospettiva di in-

fessione di avvocato del 2006, ed in prospettiva della sessione di esami dell'anno successivo, il Tribunale adito, con l'ordinanza del 29 novembre 2007, ritenuta la sua competenza funzionale inderogabile¹⁷, ricorrendo al presupposto dell'urgenza, in seguito ad un accertamento sommario della fondatezza della domanda, ha stabilito modalità e termini per consentire al candidato disabile di sostenere agevolmente detto esame.

A tale fine, ha consentito al ricorrente tetraplegico di sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense munito del proprio *personal computer* con installato il *software* di dettatura vocale ed il *software* contenente una banca-dati giuridica di sole disposizioni di leggi e massime giurisprudenziali; ha consentito al disabile di sostenere la prova d'esame assistito dal suo accompagnatore personale (nella specie il fratello), in quanto privo delle competenze tecniche richieste per detta prova ed idoneo a soddisfare i bisogni del disabile per la profonda conoscenza dello stesso; ha ordinato alla Corte d'appello di Lecce di predisporre una postazione idonea alle esigenze del candidato, e dunque un tavolo il cui piano fosse alto almeno un metro da terra, e di garantire allo stesso un accesso prioritario nell'aula d'esame mediante l'accompagnamento da parte delle forze dell'ordine; ha concesso al ricorrente disabile un tempo aggiuntivo di un'ora e mezza rispetto a quello previsto per l'espletamento della prova.

Tale ordinanza, che consente di apprezzare particolarmente il profilo inibitorio della tutela riconosciuta al

ricorrente, costituisce un chiaro esempio di adozione di quel «piano di rimozione delle discriminazioni accertate» cui fa riferimento l'art. 3, comma 3, della legge n. 67/2006.

Il provvedimento, inoltre, si apprezza per la tempestività con cui è stato reso, che ha permesso al ricorrente di sostenere agevolmente l'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense nella sessione del 2007. All'ordinanza conclusiva della fase sommaria è seguito il giudizio a cognizione piena¹⁸, conclusosi con il provvedimento — anch'esso formalmente un'ordinanza — del 4 giugno 2009, che si è limitato a definire il *quid* della discriminazione nel caso specifico ed a quantificare equitativamente il danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dal ricorrente. Tale ultima ordinanza ha il pregio di individuare specificamente in che cosa siano consistite le discriminazioni subite dal ricorrente, ed in primo luogo rileva che «solo determinati aspetti dell'organizzazione della sessione di esami 2006 [...] si sono concretizzati in atti di discriminazione indiretta nei confronti del ricorrente».

Nella specie, la discriminazione è individuata dalla Corte territoriale, non tanto nell'aver disposto la rimozione dal *personal computer* del candidato del *software* di una banca-dati giuridica contenente informazioni la cui consultazione non era consentita agli altri candidati, bensì nell'aver deciso di dotare il candidato stesso di un codice civile annotato con le sole massime giurisprudenziali, in formato cartaceo — strumento usato da tutti gli altri candidati — e di avervi provveduto ben

trovare nell'ordinamento un modello unitario di azione, esperimentabile contro qualunque tipo di condotta discriminatoria».

¹⁷ Ai sensi dell'art. 44, comma 2, D.Lgs. n. 286/1998, richiamato dall'art. 3, comma 1, legge n. 67/2006, «la domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del Tribunale in composizione monocratica del luogo di domicilio dell'istante». Trattasi di Foro competente, determinato con *lex specialis*, che determina una competenza funzionale inderogabile secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (*ex multis* Cass., Sez. III, 19 maggio 2004, n. 9567, in *Giust. Civ. Mass.*, 2004, V). L'originalità del principio affermato dal Tribunale di Taranto — Sezione Martina Franca — è nel fatto che, nel caso specifico sottoposto ad esame, l'istante ha convenuto in giudizio il Ministro della giustizia, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato, con conseguente individuazione del Foro competente ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 c.p.c. e 6, R.D. n. 1611/1933. Il Tribunale adito, nel concorso di due differenti disposizioni di legge ugualmente speciali, facendo corretta applicazione del principio *lex posterior derogat priori*, ha sostanzialmente affermato il prevalere delle disposizioni sulla competenza di cui al T.U. sull'immigrazione rispetto alle disposizioni sulla determinazione del Foro erariale. Per un approfondimento della questione v. CRAPANZANO, *op. cit.*

¹⁸ La Corte territoriale, dunque, sembra aver accolto quell'orientamento secondo cui il procedimento di cui alla legge n. 67/2006 sia caratterizzato da una struttura «bifasica». Come detto, il procedimento di cui alla legge n. 67/2006 è mutuato su quello previsto dall'art. 44, D.Lgs. n. 286/1998. Invero, il citato art. 44 del Testo unico sull'immigrazione delinea un procedimento assai complesso, all'interno del quale la dottrina (per tutti, CICCETTI, *L'azione civile contro la discriminazione ex art. 44 T.U. 286/98*, in *Lav. nella Giur.*, 2000, 729) ha individuato una prima fase sommaria ed una a cognizione piena. La fase sommaria si sviluppa secondo lo schema caratteristico del procedimento cautelare uniforme e si conclude con un'ordinanza o, in caso d'urgenza, con un decreto pronunciato *inaudita al-*

tera parte, che dovrà essere successivamente confermato, revocato o modificato con ordinanza nel contraddittorio delle parti. In entrambi i casi, l'ordinanza è suscettibile di reclamo. Controversa è, inoltre, la necessità del giudizio a cognizione piena successivamente alla fase sommaria (Trib. Pescara, 14 dicembre 2001 (ord.), in *Corriere Giur.*, 2002, 225 esclude la necessità del giudizio di merito). Nel procedimento di cui al T.U. Immigrazione, invero, tale struttura bifasica non è espressamente prevista, ma viene ricavata in via interpretativa dalla lettera del comma 7 dell'art. 44 cit. Orbene, posto che l'art. 3 della legge n. 67/2006 opera un rinvio selettivo all'art. 44 del T.U. Immigrazione ed esclude il richiamo al comma 7, la dottrina (tra gli altri v. MARUFFI, *op. cit.*) esclude la struttura bifasica nel procedimento per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione di cui alla legge n. 67/2006. Tuttavia, sia consentito dissentire da tale impostazione, in quanto la previsione della possibilità di vedere riconosciuti al disabile anche i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla discriminazione subita necessita certamente di un adeguato accertamento nel corso della fase istruttoria e con tutti gli strumenti e le garanzie previste dal giudizio a cognizione piena. Infatti, stabilire quali siano state le conseguenze, patrimoniali e non patrimoniali, della discriminazione subita dal disabile richiede un accertamento di gran lunga più accurato di quello necessario per stabilire se il disabile abbia subito una discriminazione. Pare corretto affermare, pertanto, che anche il procedimento di cui alla legge n. 67/2006 preveda una struttura bifasica e che questa sia necessaria nel caso in cui il ricorrente discriminato abbia fatto richiesta di risarcimento del danno. La primaria finalità della tutela accordata alle persone con disabilità vittime di discriminazioni consiste nella rimozione di quelle discriminazioni, mentre la tutela risarcitoria è prevista soltanto come eventuale dall'art. 3, comma 3, legge n. 67/2006 e sarà riconosciuta soltanto all'esito dell'accertamento, nelle forme del giudizio a cognizione piena, delle conseguenze pregiudizievoli che la discriminazione abbia determinato.

due ore dopo la dettatura della traccia; così, di fatto, da un lato, compromettendo irrimediabilmente la concentrazione del candidato e, dall'altro, azzerando il tempo aggiuntivo concesso quale ausilio al candidato disabile.

Il provvedimento in commento, inoltre, esclude la sussistenza di una discriminazione nel fatto che la commissione d'esame abbia deputato ad assistere il candidato, nello svolgimento della prova, un operatore giudiziario impiegato presso la Corte d'appello di Lecce piuttosto che l'accompagnatore personale del ricorrente, ove sia stata comunque assicurata al ricorrente l'assistenza del suo accompagnatore nel soddisfacimento dei bisogni personali. La decisione evidenzia che le modalità ed i criteri di consultazione del codice dovevano provenire dal candidato, per cui la circostanza che il *tutor* assegnato non fosse aduso all'uso del codice civile non costituirebbe discriminazione quando questi si sia dimostrato pronto e sollecito a sfogliare le pagine.

Sul punto sia consentito dissentire. Infatti, è facile intuire che, per un disabile, l'assistenza del suo accompagnatore durante la prova d'esame va ben oltre la prontezza nello sfogliare le pagine del codice secondo criteri e modalità provenienti dal candidato, ed incide sulla serenità e la tranquillità dello stesso nello svolgimento della prova.

La Corte territoriale, invero, non ha considerato il pregiudizio derivante al disabile dalla oggettiva difficoltà nel rapportarsi, in una situazione di naturale tensione psicologica, quale è quella creata dallo svolgimento dell'esame, ad un *tutor* eteronomamente designato dalla Commissione d'esame e sconosciuto allo stesso disabile prima del giorno della prova.

D'altra parte, sul punto il Tribunale ha contraddetto se stesso in quanto, nell'ordinanza del novembre 2006, resa in via d'urgenza, accertata l'incompetenza tecnica dell'accompagnatore (nella specie il fratello) designato dal disabile a sostenere tale tipo di prova, ha autorizzato il ricorrente a farsi assistere dal suo accompagnatore personale «che appare più adeguato all'ausilio del ricorrente, per la profonda dimestichezza e conoscenza delle sue esigenze e bisogni».

Altro profilo discriminatorio è stato correttamente rilevato dalla Corte territoriale nel non aver assicurato al candidato disabile un accesso facilitato all'aula d'esame, costringendo lo stesso ad un'estenuante coda assieme ad alcune migliaia di altri candidati.

Ancora, la Corte territoriale ha ritenuto penalizzante l'aver riservato al ricorrente un tavolo identico a quello degli altri candidati, privo di supporto per il PC e con un'altezza del piano da terra tale da non consentire

l'ingresso del disabile con la sedia a rotelle nella parte sottostante.

Sul punto, le decisioni in commento esprimono un principio che merita giustamente di essere evidenziato. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto che, sebbene non richiesto dal candidato terzalegico, la sua impossibilità alla deambulazione, nota alla Commissione, avrebbe dovuto indurre quest'ultima «ad informarsi sulle concrete necessità del candidato». Dunque, la Corte sembra richiedere un comportamento attivo alla Commissione d'esame, che non avrebbe dovuto limitarsi a autorizzare o negare gli ausili richiesti dal candidato, ma avrebbe dovuto garantire allo stesso condizioni di effettiva parità con gli altri a prescindere dalle richieste avanzate ed eventualmente accordate. Tale principio deve trovare il suo riferimento normativo direttamente nell'art. 2 Cost., essendo riconducibile al generale dovere di solidarietà¹⁹, ed incontrerebbe il suo limite nel sacrificio non apprezzabile cui sarebbe chiamato il soggetto per evitare di incorrere in atti o comportamenti che possano determinare discriminazioni in danno dei disabili.

In conclusione, la prassi applicativa mostra come la legge n. 67/2007 sia in grado di garantire una tutela effettiva ed efficace a chi subisce discriminazioni legate alla disabilità, sia mediante provvedimenti (inibitori) che rimuovono la discriminazione e ne evitano il ripetersi, sia mediante provvedimenti (ripristinatori per equivalente) che, accertato il danno subito, riconoscano il diritto al risarcimento.

DOMENICO COLUCCI

CONTRATTO DI VIAGGIO

TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, SEZIONE DISTACATA TORRE DEL GRECO, 5 maggio 2009 — LUME *Giudice Estensore* — Tizio e Caia (avv. Scognamiglio) - Agenzia Viaggi X (avv. Santangelo) ed altro.

Obbligazioni e contratti — Contratto di viaggio — Inadempimento dell'organizzatore — Pregiudizi tollerabili — Risarcibilità — Esclusione (Cost. art. 2; D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 95).

Non sono risarcibili i danni, subiti dal consumatore nell'esecuzione di un contratto di viaggio, che siano da considerarsi futuri, in quanto non superino una soglia minima di tollerabilità, da valutarsi in relazione al dovere di solidarietà imposto ai consociati dall'art. 2 Cost. (1).

¹⁹ Senza alcuna pretesa definitoria, si può affermare che il dovere di solidarietà impone a ciascuno di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del *neminem laedere*, siano idonei a preservare gli interessi degli altri soggetti con cui abbia un "contatto sociale". La teoria del contatto sociale rivive oggi una stagione di approfondimento scientifico tra gli studiosi del diritto civile italiano, e non solo, poiché consente di individuare taluni soggetti che, data la peculiare posizione che occupano (posizione di garanzia), sarebbero prioritariamente gravati dell'obbligo di protezione di determinati interessi degli individui

ritenuti meritevoli di tutela. Orbene, come è stato autorevolmente sostenuto, i molteplici obblighi e doveri introdotti dalla normativa sul procedimento richiedono l'assunzione di comportamenti formali, che di per sé non costituiscono, né esauriscono, autonome posizioni giuridiche, come potrebbe suggerire una ricostruzione ispirata dal criterio della contrapposizione di diritti ed obblighi, ma concorrono, invece, con le norme sostanziali a individuare le situazioni soggettive coinvolte nell'azione amministrativa. V. ANTONELLI, *Dal contatto sociale al rapporto amministrativo*, in *Dir. proc. ammin.*, 2005, III, 601.